

COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

ORIGINALE

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

DELIBERAZIONE

del

CONSIGLIO COMUNALE

N° 14 del 13/03/2017

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE E APPROVAZIONE DELLE RELATIVE ALIQUOTE. MODIFICA.

L'anno duemiladiciassette, il giorno tredici del mese di marzo alle ore 21:00, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita, sotto la presidenza del Il Presidente del Consiglio Michele Lombardi, il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott. Salvatore Carminitana.

Intervengono i signori:

Nominativo	Presenze	Nominativo	Presenze
BROGI FRANCESCA	SI	PAPARONI LUCA	SI
BROGI DAVID	SI	FERRETTI PAOLA	SI
CHIOCCHINI CHIARA	NO	ARRIGHINI GIANLUIGI	SI
FAVILLI LUCA	SI	MARTINI MICHELE	SI
LANDI ELEONORA	SI	LAMI CORRADO	NO
LAZZERETTI ROBERTA	NO	MATTOLINI LEONARDO	NO
LOMBARDI MICHELE	SI	RUSSO ROBERTO	SI
MINUTI CINZIA	SI	DOLFI FIORELLA	SI
NENCIONI SANDRA	SI		

PRESENTI: 13 ASSENTI: 4

Vengono designati scrutatori LANDI ELEONORA, MINUTI CINZIA, RUSSO ROBERTO.

Sono altresì presenti alla seduta senza diritto di voto i Sigg.ri Assessori: GALLERINI FABRIZIO, TURINI EMANUELE, BAGNOLI MASSIMILIANO, AMORE ELENA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

Proposta di Deliberazione del Consiglio

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE E APPROVAZIONE DELLE RELATIVE ALIQUOTE. MODIFICA.

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria per l'anno 1998), che ha delegato il governo ad emanare un decreto legislativo avente ad oggetto l'istituzione di un'addizionale comunale all'I.R.P.E.F.;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, che ha introdotto l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTO l'art. 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria 2003), che ha provveduto a sospendere le disposizioni dettate dal summenzionato decreto legislativo 360/98, nonché le successive sospensioni introdotte dalle leggi finanziarie degli anni seguenti al 2003;

VISTO l'art. 1, commi 142, 143 e 144 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che ha eliminato gli effetti sospensivi delle precedenti leggi finanziarie e ha introdotto sostanziali modifiche alla norma istitutiva dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTO nello specifico l'art. 1, comma 142, della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale disponeva che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lg. 446/1997 e ss.mm., potevano disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale in misura non superiore allo 0,8%;

RILEVATO altresì che il citato comma prevedeva la possibilità di stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

CONSIDERATO che il legislatore aveva introdotto un nuovo vincolo con il dettato dell'art. 1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, confermato dall'art. 77-bis, comma 30, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 che aveva posto il divieto agli enti locali di incrementare le proprie entrate tributarie ad esclusione della T.A.R.S.U., per il triennio 2009-2011, e comunque fino all'attuazione del federalismo fiscale;

PRESO ATTO che con D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" si è dato avvio al processo di attuazione del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che all'art. 5 del suddetto decreto è disposta "la graduale cessazione, anche parziale, della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa";

OSSERVATO che ad opera dell'art. 1, comma 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, così come modificato con L. 14 settembre 2011, n. 148, è stato abrogato il citato art. 5, eliminandolo i vincoli da esso dettati;

VALUTATO che in base alla normativa vigente è possibile applicare un'aliquota relativa all'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nella misura massima dello 0,8%;

PRESO ATTO che la soglia di esenzione prevista dall'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 360/98, può comunque essere stabilita in relazione al possesso di specifici requisiti reddituali;

RILEVATO che il Comune di Ponsacco ha adottato l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con delibera di consiglio comunale n. 19 del 29/03/2007, in vigore dal 1° gennaio 2007;

PRESO ATTO che con Delibera Consiglio Comunale n. 26 del 23/07/2012 è stata approvata l'addizionale IRPEF con le aliquote sotto indicate:

da 0	a 15000	€	0,60%
da 1500	00 a 28000	€	0,61%
da 280	00 a 55000	€	0,78%
da 550	00 a 75000	€	0,79%
oltre 75	5000	€	0,80%

VALUTATA la possibilità di innalzare la soglia di esenzione per alcune tipologie di reddito, non andando in contrasto con il vigente blocco dei tributi locali disposto dalla legge 208/2015 esteso anche all'anno 2017, e considerato il costo a carico del Bilancio di tale agevolazione;

DI CONFERMARE la soglia di esenzione degli attuali 7.500,00 euro per i redditi complessivi annui imponibili derivanti da redditi assimilati a lavoro dipendente (art. 50, comma 1, TUIR, lett. e), f), g), h), i), da redditi di lavoro autonomo (art. 53 TUIR), redditi di imprese minori (art. 66 TUIR) e redditi diversi (art. 67 TUIR, lett. i) ed l);

DI AUMENTARE la soglia di esenzione portandola a 10.000,00 euro per i redditi complessivi annui imponibili derivanti da lavoro dipendente (art. 49, comma 1,TUIR) e assimilato (art. 50, TUIR lett. a), b), c), c-bis),d), h-bis) e l) e per i redditi complessivi derivanti da pensione (art. 49 comma 2).

DI CONFERMARE per il 2017 la misura dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, già in vigore per l'anno 2016, nelle seguenti aliquote:

```
da 0 a 15000 € 0,60%
da 15000 a 28000 € 0,61%
da 28000 a 55000 € 0,78%
da 55000 a 75000 € 0,79%
oltre 75000 € 0,80%
```

RILEVATO che è pertanto necessario modificare il vigente regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto di quanto sopra evidenziato;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale Comunale all'Irpef modificato e predisposto dal Responsabile del Servizio Tributi (ALL. 1);

Visto l'articolo unico comma 454 della Legge 232 dell'11/12/2016 Legge di Bilancio 2017 (pubblicata nella G.U. – 21 dicembre 2016, n. 297, S.O.) con cui il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2017/2019 è differito al 28 febbraio 2017, autorizzando l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 comma 3 del TUEL;

Visto altresì il D.L. 244 del 30/12/2016 pubblicato in G.U. n.304 del 30/12/2016 con cui il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2017/2019 è ulteriormente differito al 31/03/2017, autorizzando l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 comma 3 del TUEL;

Visto e richiamato l'art. 163 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, così come modificato da parte del D.Lgs. 118/2011, modificato ed integrato a sua volta dal D.Lgs. 126/2014;

Vista la deliberazione di G.C. n° 1 del 05/01/2017 ad oggetto "P.E.G. Provvisorio 2017. Approvazione", immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state affidate le risorse dei Capitoli di Entrata e di Spesa ai Responsabili di Settore";

VISTA la delibera di C.C. n. 24 del 12/05/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2016/2018;

VISTA la delibera di C.C. n. 25 del 12/05/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016 ed il bilancio pluriennale relativo al triennio 2016/2018;

VISTO l'allegato parere del Collegio dei revisori;

SENTITA la Commissione bilancio che ha esaminato la proposta di modifica al regolamento;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis, D.Lgs 267/2000;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile comprendente il visto attestante la copertura finanziaria, rilasciato ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis, D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

- 1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. DI CONFERMARE per il 2017 la misura dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, già in vigore per l'anno 2016, nelle seguenti aliquote:

da 0 a 15000	€	0,60%
da 15000 a 28000	€	0,61%
da 28000 a 55000	€	0,78%
da 55000 a 75000	€	0,79%
oltre 75000	€	0,80%

- 3. DI CONFERMARE la soglia di esenzione degli attuali 7.500,00 euro per i redditi complessivi annui imponibili derivanti da redditi assimilati a lavoro dipendente (art. 50, comma 1, TUIR, lett. e), f), g), h), i), da redditi di lavoro autonomo (art. 53 TUIR), redditi di imprese minori (art. 66 TUIR) e redditi diversi (art. 67 TUIR, lett. i) ed l);
- 4. DI APPROVARE la soglia di esenzione di 10.000,00 euro per i redditi complessivi annui imponibili derivanti da lavoro dipendente (art. 49, comma 1,TUIR) e assimilato (art. 50, TUIR lett. a), b), c), c-bis),d), h-bis) e l) e per i redditi derivanti da pensione (art. 49 comma 2);
- 5. Di modificare l'art.3 "Esenzione" del vigente regolamento per l'applicazione dell'addizionale Comunale all'Irpef con il seguente testo:
- 1. L'addizionale di cui all'art.2 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo annuo imponibile derivante da lavoro dipendente (art. 49, comma 1,TUIR) e assimilato (art. 50, TUIR lett. a), b), c), c-bis),d), h-bis) e l),da pensione (art. 49 comma 2)è inferiore ad € 10.000,00.
- 2. L'addizionale di cui all'art.2 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo annuo imponibile derivante da redditi assimilati a lavoro dipendente (art. 50, comma 1, TUIR, lett. e), f), g), h), i), da redditi di lavoro autonomo (art. 53 TUIR), redditi di imprese minori (art. 66 TUIR) e redditi diversi (art. 67 TUIR, lett. i) ed l),è inferiore a € 7.500,00
- 3. La soglia di esenzione di cui ai punti precedenti 1e2, deve essere intesa come limite di reddito complessivo ai fini IRPEF al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.
- 6. Di dare atto che il nuovo testo regolamentare è quello allegato al presente atto (ALL. 1) per formarne parte integrante e sostanziale.
- 7. Di dare atto che la presente deliberazione non va in contrasto con il disposto normativo dettato dalla Legge 208/2015 che estende a tutto l'anno 2017 il blocco dei tributi locali;
- 8. Di dare atto che le disposizioni in ordine all'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed al suo regolamento entreranno in vigore a far data dal 01/01/2017.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE E APPROVAZIONE DELLE RELATIVE ALIQUOTE. MODIFICA.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Sulla proposta si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 267/2000.

Si attesta altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Ponsacco, 08/03/2017

Il Responsabile 2° Settore Dott.ssa Alessandra Biondi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile comprendente il viso attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49, 1° comma e del 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Ponsacco, 08/03/2017

Il Responsabile 2° Settore Dott.ssa Alessandra Biondi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Dato atto che nel procedimento è stato rispettato quanto richiesto dal 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali".

Sentiti gli interventi dei partecipanti al dibattito, contenuti nella registrazione depositata agli atti, si procede con le votazioni;

Si passa quindi alla votazione della sopra riportata proposta di deliberazione;

La votazione della proposta di deliberazione suddetta, a scrutinio palese ha il seguente risultato:

Voti favorevoli N° 9

Voti contrari N° 4 (Martini, Arrighini, Russo, Dolfi)

DELIBERA

di approvare il testo integrale della proposta di deliberazione sopra riportata avente per oggetto:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE E APPROVAZIONE DELLE RELATIVE ALIQUOTE. MODIFICA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Al fine di rendere più incisiva l'azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento, con la seguente votazione:

Voti favorevoli N° 9

Voti contrari N° 4 (Martini, Arrighini, Russo, Dolfi)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Michele Lombardi Il Segretario Generale Dott. Salvatore Carminitana

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto	certifica	che la	presente	deliberazione	è	stata	pubblicata	all'Albo	Pretorio	per	15
giorni a partiro	e dal 21/0	03/2017	7								

L'Assistente Amministrativo Dott. Domenico Cheli

ESECUTIVITA`

La presente deliberazione diverrà esecutiva ai sensi di legge.

Il Segretario Generale Dott. Salvatore Carminitana